

LE SOCIETÀ FINANZIARIE

di Sergio Saiani

Quando si parla di società finanziarie viene subito alla mente le « holding di controllo » o le « investment trust » o le società di investimento (1) e ben raramente la società che esplica la sua attività nella concessione di prestiti e di finanziamenti in genere a privati ed aziende pur non essendo una banca. Eppure queste società finanziarie, di cui tra breve ne esporremo la configurazione, hanno grandi meriti nell'economia nazionale. Da più parti si legge, a conferma di una realtà esistente, delle difficoltà delle piccole imprese e delle nuove iniziative di ottenere dei finanziamenti dalle banche di credito ordinario.

La cosa è abbastanza ovvia poiché la concessione del credito da parte delle banche ordinarie e degli istituti di credito industriale si basa su alcune circostanze determinanti la capacità di credito quali:

- a - la capacità di reddito, innanzitutto,
- b - il grado di indebitamento,
- c - il grado di immobilizzazione,
- d - il grado di tensione finanziaria,
- e - la velocità di rotazione merci,
- f - la velocità di rotazione crediti,
- g - la flessibilità alle mutevoli esigenze del mercato,
- h - il grado di organizzazione,
- ed infine
- i - le vicende passate del richiedente (2).

Orbene una piccola impresa, che più è travagliata dai mutamenti ambientali poiché non può minimamente influire sugli stessi, che non può sopportare il costo di quegli strumenti previsionali — sia in personale dirigente sia in attrezzature elettroniche — che le permetterebbero di prevenire o per lo meno adeguarsi a certe situazioni e che meno è aiutata dal potere pubblico nei suoi momenti critici, può facilmente prestare il fianco a critiche sulla sua capacità di credito e quindi difficilmente ottenerlo dalle banche.

Per le nuove iniziative, salvo che non siano emanazioni di grandi complessi già esistenti che ne garantiscono formalmente gli impegni, non è possibile determinare la loro affidabilità, appunto perché hanno iniziato da poco la loro attività e sono prive di un passato su cui indagare e perciò non godono la fiducia delle banche ordinarie.

Non solo per queste imprese vi è difficoltà di reperire fondi, anche per le imprese redditizie talvolta il credito delle banche ordinarie per la gestione corrente non è sufficiente.

Ciò si verifica quando il credito d'esercizio richiesto supera il limite temporale del credito a breve permesso

E' il caso delle aziende che vendono con pagamento dilazionato sino a 36 mesi e più, come avviene nella vendita di beni strumentali come macchine utensili, macchine per movimento terra, macchina da stampa, automezzi industriali, ecc., oppure nella vendita di immobili con pagamento parziale dilazionato nei cinque anni.

E' ben vero che il legislatore per facilitare le vendite rateali di beni strumentali emanò, prevedendo condizioni di particolare favore, la legge n. 1329 del 28 novembre 1965, meglio conosciuta come Legge Sabatini, ma la stessa non bastò ad assorbire tutto il portafoglio proveniente da tali transazioni.

Per sopperire particolarmente a queste manchevolezze ecco presentarsi la Società Finanziaria, ossia quell'impresa che sovvenziona sia a breve sia a medio termine tanto le aziende quanto i privati pur mantenendosi distinta dalla banca.

Configurazione dell'azienda

Le società finanziarie di cui stiamo trattando non sono nate in questi ultimi anni, esse sono la manifestazione italiana delle « finance company » inglesi e si svilupparono intorno al 1935 (3) ed « ebbero ruolo non secondario nella attuazione della riforma bancaria, in specie nella separazione del credito mobiliare dal credito ordinario, allora incipiente nel nostro Paese » (4). Ben difficile è allocare le società finanziarie nel diritto positivo italiano.

La Legge Bancaria (R.D.L. n. 375 del 12-3-1936 e successive modificazioni) all'art. 1° recita:

« La raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge. Tali funzioni sono esercitate da Istituti di Credito di diritto pubblico, da Banche d'interesse nazionale, da Casse di Risparmio e da Istituti, Banche, Enti ed Imprese private a tal fine autorizzati ».

La relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Anonima Bancieri (caso Giuffrè) menzionava fra l'altro: « ... La Legge Bancaria (artt. 1 e 2) sottopone ad autorizzazione e a controllo le « Aziende di credito », ossia gli Istituti che congiuntamente raccolgono il risparmio ed esercitano il credito: la raccolta di risparmio deve avvenire tra il pubblico, in forma indeterminata ed indiscriminata, e l'esercizio del credito deve attuarsi con quelle operazioni tipiche (sconti, riporti, aperture di credito, ecc.) attraverso le quali si ha l'impiego sistematico dei capitali raccolti al fine di ottenere, dal frutto di essi, l'utile dell'Azienda. I due momenti, raccolta del risparmio ed esercizio del credito sono inscindibili: la presenza di uno soltanto di essi non vale a configurare l'Azienda di credito, quale è prevista e tutelata dalla Legge Bancaria. Su questo punto la dottrina, confortata dai lavori preparatori del D.L. del 1936, è pacifica: nello stesso senso si sono espressi anche l'Ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia e l'Avvocatura Generale dello Stato,

(1) Per una approfondita disamina di questi istituti vedasi B. Libonati: « Holding e Investment trust », Giuffrè Editore.

(2) cfr. A. Confalonieri: « Il credito Industriale », Giuffrè Ed. e T. Bianchi: « I fidi bancari », U.T.E.T.

(3) Vedasi in proposito un approfondito studio di Paolo Maizza: « Istituti e Società Finanziarie », Dott. F. Cacucci, Bari.

che erano stati richiesti di un parere in proposito dal Ministero del Tesoro » (5).

Le società finanziarie non possono raccogliere — perché non autorizzate — il risparmio tra il pubblico e quindi non sono banche, mancando di uno degli elementi essenziali che contraddistinguono gli istituti di credito.

Non essendo banche non possono, in forza dell'art. 2 della Legge Bancaria, inserire nella loro ragione sociale le parole « Banca, Banco, Cassa di risparmio, credito, risparmio e simili » ed in cambio non sono soggette al controllo dell'organo di vigilanza delle aziende di credito, ossia della Banca d'Italia.

Da quanto precede si osserverà che nulla è statuito dal legislatore direttamente intorno alla società finanziaria, ma essa è regolata dalle eccezioni alle norme che governano altri istituti.

Non possiamo, purtroppo, in un saggio di ristrette dimensioni e di natura economico-aziendale, dilungarci su questi aspetti giuridici, anche se così interessanti. Rinviamo pertanto il lettore ad un prossimo articolo che tratterà la nostra finanziaria sotto questa visuale.

Quelle sin qui viste sono le società finanziarie tipiche, ma rientrano tra gli istituti finanziari anche quelli che effettuano il « leasing » ed il « factoring ».

Come noto per « leasing » s'intende la locazione con patto di riscatto di beni mobili od immobili, ossia a

determinate condizioni il canone d'affitto viene considerato come un versamento in conto capitale ed al termine del contratto il locatario, versando una certa somma a saldo, diviene proprietario del bene sino allora locato. La facoltà di riscattare il bene è sempre lasciata alla discrezione del locatario.

I vantaggi del « leasing » per sommi capi sono:

a - mancato immobilizzo finanziario per l'acquisto del bene, ma diluizione dello stesso con il procedere degli ammortamenti;

b - ovvero, non ricorso all'indebitamento per l'acquisto del bene;

c - si evita il logico tecnico economico degli impianti con il loro rinnovo non appena si mostrano inadeguati, senza per questo avere delle dirette ripercussioni sul « capitale circolante »;

d - si ha la possibilità di portare in detrazione del reddito fiscale il canone d'affitto senza alcuna discussione, mentre sulle quote di ammortamento potrebbero nascere delle divergenze tra fisco e contribuente;

e - per le nuove imprese che partono con un certo ca-

(5) A.B.I.: « La Legge Bancaria e le altre norme essenziali in materia creditizia », riportato anche in L. Filosto ne « Le gestioni bancarie », U.T.E.T.

LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA IN EUROPA

A Milano l'unico corso europeo per il diploma di specializzazione

I mutamenti che l'applicazione della scienza e della tecnologia portano nel mondo industriale e nella pubblica amministrazione, sono tali da richiedere a coloro cui tocca una qualsiasi responsabilità di decisione di affrontare ogni giorno situazioni e problemi differenti in rapida, sistematica evoluzione. Questo è il quadro in cui si pone il corso sulla gestione della tecnologia che si sta svolgendo in questi giorni a Milano, per la prima volta in Europa, corso a cui prendono parte quadri superiori e dirigenti di grandi imprese europee ed esponenti di uffici e agenzie governative che operano nel campo del coordinamento tecnologico.

Il corso iniziato lunedì 5 maggio, si concluderà a metà giugno dopo sei settimane ed è il primo di lunga durata organizzato dall'Istituto Internazionale per il Management della Tecnologia, l'IIMT, l'Istituto costituito nell'ottobre '71 sotto gli auspici dell'OCSE da Governi e Industrie europee e che ha sede a Milano in corso Magenta, nell'ex Collegio delle Stelline.

L'obiettivo del corso è fondere sistemi e tecniche in modo da offrire ai partecipanti la possibilità di valutare le opportunità della gestione della tecnologia in un più vasto contesto economico e sociale. A questo fine il programma di ogni settimana sviluppa un aspetto preciso: l'innovazione e gli aspetti

economici, i sistemi e la tecnologia dell'informazione e dell'organizzazione, la pianificazione a lungo termine e la tecnologia dell'energia, la gestione della ricerca e dello sviluppo, la gestione delle risorse umane e la tecnologia della sanità, la tecnologia dei materiali e la gestione della produzione, la tecnologia urbana e quella dei trasporti.

Il corso di sei settimane, organizzato dopo alcuni seminari e numerose riunioni di esperti internazionali e studiosi svoltesi negli scorsi mesi all'IIMT, sarà seguito in ottobre da un primo corso destinato a giovani laureati, della durata di un anno, e che rilascerà un diploma sulla gestione della tecnologia. Tale diploma costituisce l'unico titolo di studio ottenibile in Europa in questo vitale settore, e corrisponde ad una precisa domanda di specializzazione che proviene sia dalle imprese che da numerosi uffici e servizi del settore pubblico.

Per frequentare il Corso di un anno, che sarà tenuto da docenti ed esperti di tutti i Paesi europei, sono attesi a Milano giovani laureati provenienti dalla Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dall'Austria e da Paesi extra europei. Altri candidati verranno ammessi al corso su segnalazione di Istituti universitari di ricerca e di industrie italiane.

pitale iniziale in non volatizzarlo immediatamente in immobilizzi, dà loro maggiori possibilità di successo. Gli svantaggi sono:

1 - il costo dell'operazione per il locatario, infatti egli sopporta i seguenti oneri:

a - finanziario ad un tasso più elevato di quello bancario o ancor di più di quello a medio termine;

b - del rischio di credito, che il locatore gli addossa;

c - delle quote fisse del canone, che egli deve sopportare anche se l'impianto è rimasto, per motivi diversi, fermo e quindi inutilizzato nella sua totale capacità;

2 - impossibilità di recedere dal contratto, salvo pagare una penale, prima di un certo periodo di tempo;

3 - nell'utilizzo dell'impianto di proprietà si può avere quella certa rendita post-ammortamento, vale a dire gli impianti sono ancora produttivamente validi anche se contabilmente ammortizzati nel loro intero prezzo, rendita che non si ha nel « leasing » ove il bene produttivo è sempre di proprietà del locatore, salvo il riscatto finale.

Il « leasing » potrebbe essere, e talvolta lo è, effettuato dallo stesso produttore, ma le difficoltà d'ordine organizzativo e soprattutto le mastodontiche dimensioni del capitale necessario per effettuarlo, hanno fatto sì che sorgessero degli istituti specializzati sotto forma di società finanziarie.

Esse comprano il bene dal produttore e lo cedono in locazione, con facoltà finale di riscatto, all'utilizzatore. Il prezzo di acquisto da parte della finanziaria è praticamente il valore attuale del canone d'affitto, ad un certo tasso d'interesse, più il valore residuo del bene al termine della locazione, anch'esso attualizzato.

O viceversa se è determinato il prezzo di acquisto, sarà la rata del canone ad adeguarsi a tale equazione.

E' evidente che le società finanziarie che esercitano il « leasing » hanno sempre per la loro esposizione una garanzia reale (6) su cui valersi, il bene divenuto di loro proprietà concesso in locazione, ed è questo l'elemento caratteristico, fra gli altri, del « leasing ».

Per un'analisi più approfondita dell'istituto del « leasing » si rinvia a pubblicazioni specifiche (7).

Il « factoring » è quell'istituto per il quale l'impresa cede alla finanziaria tutti i suoi crediti verso i clienti « pro-soluto » contro corrispettivo degli interessi di attualizzazione più una certa commissione.

Dal quale momento è la finanziaria che si occupa dell'esazione e ne sopporta il rischio di credito.

I vantaggi sono evidenti, ma sono spesso annullati dal costo del « factoring ».

Questo costo è dato dalla sommatoria dei seguenti componenti:

1 - l'interesse per il denaro ricevuto in anticipo rispetto la scadenza dei crediti e ciò ad un tasso usualmente superiore di uno o due punti su quello bancario;

2 - il costo delle informazioni commerciali ed eventualmente di altre indagini sulla clientela dell'azienda;

3 - il costo di esazione del credito e di tutta la relativa contabilità;

4 - il rischio di credito per eventuali insolvenze;

oltre, anche se questo valore non è quantificabile, l'inferenza, più o meno pesante, della finanziaria nella

Il « factoring » in Italia è ai suoi albori ed aspettiamo pertanto di vederne gli sviluppi.

Raccolta ed impiego dei fondi da parte delle finanziarie

Come si è visto la finanziaria non può reperire i fondi cui abbisogna tra il pubblico, eppertanto essa deve ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

La prima è il capitale sociale.

Le finanziarie (8) sono quasi sempre emanazioni di gruppi ove si crea una notevole liquidità e non si ritiene sufficientemente conveniente investire queste eccedenze soltanto in fondi pubblici e privati.

E' il caso delle società assicurative.

Queste società godono di grandi disponibilità per il lasso di tempo intercorrente tra il momento dell'entrata relativa ai ricavi ed il momento dell'uscita relativa ai costi.

Infatti esse incassano i premi in via anticipata e le liquidazioni dei danni alla propria clientela avvengono, quando avvengono, in via posticipata.

Non solo, ma il loro reddito non soltanto si misura economicamente, ma si estrinseca con un aumento immediato di disponibilità — salvo investimenti patrimoniali mobiliari o immobiliari — sempre per la detta ragione che i premi, corrispondenti ai loro ricavi si incassano monetariamente in via anticipata.

Le finanziarie esercenti il « leasing » ed il « factoring » sono invece, di regola, partecipazioni dirette o indirette di banche di credito ordinario.

La cosa è evidente, esse in tal modo effettuano operazioni a medio termine, a loro direttamente non permesse dalla Legge Bancaria.

Le banche di credito ordinario preferiscono queste alle partecipazioni in società finanziarie tipiche perché, primo, le operazioni svolte dalla finanziaria tipica possono essere, sotto diverse forme, effettuate direttamente, anche da loro medesime; secondo, perché invadere un campo altrui quando i fondi che ne alimenta l'attività (come vedremo) provengono proprio dai loro depositi che vengono mutuati direttamente e remunerativamente alle finanziarie stesse?

Altra fonte di raccolta sono i prestiti obbligazionari ed i contratti di mutuo con i privati.

E' bene ricordare che i portatori di fondi nelle società finanziarie non sono tutelati dall'organo di vigilanza delle aziende di credito e perciò dovranno tutelarsi essi stessi conferendo i propri risparmi in società serie e di prestigio e stabilire nei contratti di mutuo chiare condizioni con adeguate garanzie.

Sono infine fonte di denaro per le finanziarie le banche di credito ordinario; molto spesso questa fonte è la maggiore tra quelle viste sinora.

Il rapporto tra finanziaria e banca può assumere le forme più disparate, ma le principali sono lo scoperto di

(6) I vocaboli « esposizione » e « garanzia reale » sono impropri se intesi nel senso letterale, ma validi se intesi nel senso bancario di concessione di un fido, sotto forma di locazione, che è assistito da garanzia, qui sotto forma del bene di proprietà.

(7) Vedasi per il leasing: A. Portale: « Il leasing », Etas Kompass, e per quanto riguarda il leasing immobiliare vedasi G. Pivato: « Le strutture patrimoniali nell'industria Italiana », Ed. Giuffrè.

(8) Nel testo si tratta delle grandi società finanziarie e non di

c/c, lo sconto di portafoglio e l'anticipazione su portafoglio ossia, e non poteva essere altrimenti, tutte operazioni a breve.

Le finanziarie, sempre per la solita ragione che non sono istituti di credito, non possono ricorrere al risconto della Banca d'Italia.

Naturalmente reperire i fondi sul mercato finanziario libero comporta un costo del denaro più elevato che non la raccolta diretta tra il pubblico. Come diretta conseguenza i tassi attivi delle finanziarie sono notevolmente più alti di quelli bancari.

Ma non è questo l'unico motivo. Le società finanziarie o concedono i loro prestiti ad imprese che le banche respingono per le ragioni più sopra viste, e quindi vi è un rischio di recupero più elevato, rischio che viene quantificato ed inserito nel tasso, o finanziano a medio termine e quindi il tasso deve incorporare l'eventuale alea della svalutazione strisciante o galoppante della moneta.

In ogni caso è evidente che le operazioni della finanziaria comportano, per essa, un maggior rischio rispetto quelle svolte dalle banche ordinarie.

I responsabili delle società finanziarie sono consci di ciò e non si accontentano di elevare il tasso di interesse per coprire i suddetti rischi, ma entrano nel vivo dell'attività dell'azienda finanziata, pur naturalmente lasciando ad essa ogni autonomia e discrezionalità.

Questa è la grande differenza con i finanziamenti bancari.

Le banche concedono certi fidi determinati nell'ammontare, nei tassi, nelle modalità di utilizzo, nelle garanzie, ecc., sulla valutazione dell'azienda nel suo complesso e non del singolo affare.

Si tratta quindi di un finanziamento « alla persona ». Questo finanziamento viene poi utilizzato dal mutuatario secondo la sua discrezione, come meglio crede, senza che la banca, salvo casi speciali, indaghi sulla destinazione dei fondi mutuati.

Per questa ragione il « ricorso abusivo al credito », sia per emesso e scontato carta cambiaria inventata, sia per aver presentato a più banche, ottenendo da ciascuna un fido, situazioni patrimoniali ed economiche alterate, gonfiate e fasulle, ha assunto dimensioni notevolissime con grave pregiudizio per l'intera economia.

La concessione di fidi poco o male controllati permette ad aziende patologicamente deficitarie di prolungare la loro agonia, trascinando poi nel loro fallimento i fornitori in buona fede che, considerati i vistosi finanziamenti bancari, hanno continuato a prestare fiducia al loro cliente.

Il fido nelle società finanziarie non è lasciato alla discrezione del mutuatario, ma ogni singolo utilizzo viene vagliato dalla società, cosicché esso può apparire come un finanziamento isolato ove la finanziaria valuta la bontà dell'operazione, ovviamente soltanto sotto l'aspetto rischio.

In altre parole la finanziaria oltre ad istruire una regolare e completa pratica di fido del cliente, valuta anche, e vorremmo dire soprattutto, la bontà delle operazioni presentate.

Solo in questo modo essa può superare le critiche alla capacità di credito di una azienda, non limitando nel richiedente tutte le sue indagini, ma ampliandole rispetto gli affari che questa ha concluso.

Essa finanzia l'affare solo se lo ritiene tranquillo sotto l'aspetto rischio. Per questa ragione svolge investigazioni sul cliente del mutuatario, sulla regolarità formale

di quel certo affare. Talvolta interviene direttamente trovando la soluzione con la sua presenza e partecipazione ai problemi sorti tra venditore e compratore.

Potremmo quasi azzardarci a dire che gli interessi richiesti per il finanziamento sia una forma ufficiale per mascherare una percentuale « una tantum » sull'affare. Pertanto se percentualmente il tasso d'interesse può sembrare elevato, l'ammontare degli interessi complessivi addebitati per la singola operazione non è più una cifra esorbitante, ma una semplice tangente sull'affare, che senza questo intervento non si sarebbe potuto concludere.

Va da sé che il mutuatario deve poter comprendere nel profitto di quell'affare la percentuale della finanziaria. Caso contrario, e salvo particolari ragioni per crearsi della liquidità, il ricorso alla finanziaria non è più valido.

Tengasi tuttavia presente che nel conteggio dei costi di quella certa operazione, per decidere se appoggiarsi o meno alla finanziaria, occorre evidenziare il costo economico figurativo della dilazione al cliente, che con l'intervento della finanziaria non si sostiene poiché in netto ricavo viene immediatamente incassato.

La società finanziaria impiega i fondi raccolti sia nel finanziamento a breve sia, soprattutto, in quello a medio termine (per ovvie ragioni di concorrenza da parte delle banche ordinarie), come meglio si vedrà nel paragrafo « sfera di attività ».

Pertanto in esse l'equilibrio monetario è tanto importante se non di più di quello economico.

Esse devono riuscire a collegare i termini a breve di raccolta (si è visto che le banche ordinarie sono la loro maggiore fonte di rifornimento di denaro) con quelli a medio di impiego.

Ciò dovrebbe avvenire a mezzo del capitale proprio o dei mutui passivi a lungo, ma quando per golosità ed ingordigia dell'affare si superano i limiti di sicurezza o per eventuali contenziosi che congelano il capitale non si può far fronte con i propri mezzi agli impegni in scadenza, si verificano quei casi clamorosi di raccolta a tassi esorbitanti per liquidare le scadenze più prossime, cosicché si mette in moto una spirale di differenza tra costi e ricavi tali che entro breve tempo si ha il completo tracollo.

Per questa ragione assumono interesse vitale le previsioni finanziarie e di tesoreria e la loro stesura è frequentissima, sino a giungere alla loro stesura a tempo reale, vale a dire ogni nuova operazione conclusa viene posta nel calcolatore che immediatamente rielabora ex novo le previsioni finanziarie.

Sfera di attività

Non essendo sottoposta a particolari controlli la finanziaria spazia in tutti i campi dei prestiti sia a privati sia ad aziende. E' stata la prima istituzione a concedere mutui a privati, quando ancora le banche di credito ordinario si rifiutavano di prendere in considerazione tali prestiti, mentre ora sono ricercati e solennemente reclamizzati.

Per evitare lungaggini descrittive abbiamo preferito stendere il sotto riportato prospetto, dove abbiamo dettagliato tutta la sfera di attività della società finanziaria tipica.

E' evidente che le finanziarie si specializzano e prediligono certe operazioni rispetto ad altre, operazioni que-

Quadro sinottico dei finanziamenti della società finanziaria

QUADRO SINOTTICO DEI FINANZIAMENTI DELLA SOCIETA' FINANZIARIA

OGGETTO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	DURATA MESI	da	a	LIMITE INTERVENTO DELLA FINANZIARIA	DOCUMENTAZIONE	GARANZIE (oltre quelle previste dalla domanda di Ammissione)
011	Veicoli stradali ed agricoli nuovi di fabbrica	Autoveature, Autocarri e rimorchi Autobus e trattrici	24	30	80% del prezzo di listino di fabbrica	- Domanda di sconto - Distinta di sconto - Nota P.R.A. di prima trascrizione con contemporanea iscrizione di ipoteca - Atto autentico in carta libera d'iscrizione dell'ipoteca - Polizza d'assicurazione, e appendice di cessione rischio, a favore FINAN. - RCT, Incendio e Furto - Bollettino d'informazioni sul debitore	- Ipoteca di 1° grado a favore del venditore - Trattenuta garanzia: 1-2%
012	Veicoli stradali ed agricoli nuovi di fabbrica	Autoveature Autocarri e rimorchi Autobus e trattrici	24	30 36 36	80% del prezzo di listino di fabbrica	- Proposta di finanziamento - Domanda di finanziamento - Distinta di sconto - Nota P.R.A. di prima iscrizione con contemporanea iscrizione d'ipoteca - Atto autentico in carta libera d'iscrizione d'ipoteca - Polizza d'assicurazione e appendice di cessione rischio, a favore FINAN. - Copertura RCT, Incendio e Furto (premio interamente pagato) - Bollettino d'informazioni sul debitore	- Ipoteca di 1° grado a favore FINAN. - Eventuale fidejussione del venditore
013	Veicoli stradali usati	Anzianità: Autoveature Autocarri, rimorchi Autobus	sino a 5 anni 18 24 30	da 5 a 10 anni 12 18 24	70% del prezzo di listino Quattromore di più recente pubblicazione	- Domanda di sconto - Distinta di sconto - Estratto cronologico generale - Atto autentico in carta libera di iscrizione della ipoteca - Polizza d'assicurazione e appendice di cessione rischio, a favore FINAN. - Copertura RCT, Incendio e Furto - Bollettino d'informazioni sul debitore	- Trattenuta a garanzia: 1-2% - Ipoteca di 1° grado a favore del venditore
015	Macchine e macchinario in genere e beni strumentali d'uso durevole	In relazione ai deperimenti dei beni	24	36	dal 60 all'80% del prezzo di fabbrica	- Domanda di sconto - Atto di vendita con patto di Riservato Dominio, munito di data certa, e del caso registrato e trascritto - Nota di trascrizione di privilegio (ex art.2762 c.c.) di 1° grado a favore della FINANZIARIA - Copia della fattura commerciale firmata per copia conforme - Originale bollettino di consegna - Originale certificato di collaudo (se del caso) - Ordine di acquisto (se possibile) - Originale bollettino informazioni sul debitore	- Patto di Riservato Dominio, ovvero iscrizione di privilegio ai sensi dell'art. 2762 c.c. - Eventuale assicurazione del credito
016	Immobili ad uso civile di abitazione	Di regola eccezionalmente	-	60 84	80% del prezzo di vendita e valore di stima	- Domanda di sconto - Distinta di sconto - Atto autentico di compravendita (Rogito Notarile) - Nota trascrizione presso la Conservatoria delle ipoteche - Se del caso, «annotazione a margine» del trasferimento dell'ipoteca alla FINANZIARIA	- Trattenuta a garanzia dall'1 al 5% - Ipoteca di 1° grado (eccezionamente di 2° grado se successiva ad altra ipoteca accesa a favore di credito fondiario e edilizio)

OGGETTO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	DURATA MESI	da	a	LIMITE INTERVENTO DELLA FINANZIARIA	DOCUMENTAZIONE	GARANZIE (oltre quelle previste dalla domanda di Ammissione)		
021	Tra produttore da una parte e/o produttore e/o grossista e/o rivenditore	Cambiali e/o Cessioni	-	12	80% del prezzo di listino vendite	- Polizza di assicurazione RCT e Incendio a favore, e con appendice di cessione rischio, alla FINANZIARIA - Bollettino d'informazioni sul debitore Se del caso: - Certificato storico catastale - Certificato ipotecario - Certificato di abitabilità	Eventualmente assicurazione credito Trattenuta a garanzia: dall'1 al 5%		
022	Tra produttore e/o grossista e/o rivenditore da una parte e dettaglianti dall'altra	Tratte	-	6		- Distinta di sconto - Copia conforme fattura - Originale bolta di consegna oppure originale presa in consegna spedizioniere - Certificato di collaudo, se del caso - Ordine in cui appare l'autorizzazione a spiccare tratta, oppure lettera specifica di autorizzazione a emettere tratta	Eventuale copertura assicurativa		
023	In genere (sottofascia)	Cambiali e/o cessioni Tratte	-	12 6		- Distinta di sconto			
061	Appartamento ad uso civile di abitazione Eccezionalmente	Di regola Eccezionalmente	-	60 84	60% del valore di perizia	DOCUMENTAZIONE SOGGETTIVA - Certificato anagrafico di nascita - Certificato anagrafico di residenza - Certificato del Tribunale civile comprovante la capacità civile e l'insistenza di proceduto di interdizione e di inabilità - Certificato del Tribunale commerciale comprovante l'inesistenza di domande o procedure fallimentari o altre procedure concorsuali in corso - Certificato comprovante l'inesistenza di procedure penali - Situazione patrimoniale alla data più recente - Bilancio - Certificato C.C.I.A.A. - Certificato di vigenza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto con indicazione del Decreto di omologazione, pubblicazione sul F.A.L., eventuali modifiche statutarie, poteri di firma - Estratto autentico notarile del Libro Soci comprovante la dislocazione del Capitale Sociale - Estratto autentico notarile del Libro delle Assemblee della delibera autorizzante la stipula del mutuo, approvante le relative condizioni, autorizzante la concessione dell'ipoteca e designante persona alla firma degli atti e degli effetti			
062	Immobili ad uso industriale	Di regola Eccezionalmente	-	36 60	25/40% del valore di perizia (Perito nominato dalla FINAN.)				

OGGETTO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	DURATA MESI	da	a	LIMITE INTERVENTO DELLA FINANZIARIA	DOCUMENTAZIONE	GARANZIE (oltre quelle previste dalla domanda di Ammissione)
031 032 033 Contratti, lavori e fatture - Cod. 03	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Di regola Eccezionalmente	-	4 6	Da convenire	DOCUMENTAZIONE SOGGETTIVA - Copia autentica dell'atto di acquisto e relativa nota di trascrizione - Certificato comprovante l'assolvimento finale dell'imposta di Registro relativa all'atto di acquisto - Estratto di mappa del vecchio e nuovo Catasto con indicazione della configurazione dell'immobile da ipotecare - Certificato storico catastale trentennale - Certificato di corrispondenza tra il vecchio e il nuovo Catasto - Certificato ipotecario ventennale - Progetto approvato - Licenza di costruzione - Certificato di abitabilità - Polizza di assicurazione contro i rischi dell'incendio, scoppio e ricorso vicini vincolato alla FINANZIARIA - Contratto di mutuo ipotecario - Domanda di finanziamento - Cessione del credito a favore FINAN. oppure delega notarile irrevocabile all'incasso, confermata dal debitore oppure istruzioni irrevocabili del venditore e debitore - Polizza di assicurazione a favore del debitore - Documentazione comprovante il rapporto tra compratore e venditore	Fidejussione del compratore, se del caso Fidejussione bancaria e/o assicurativa Eventuale copertura assicurativa
041 Merci depositate nei MM GG	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Di regola Eccezionalmente	-	4 6	80% del costo di fabbrica	- Domanda di finanziamento a mezzo lettera - Polizza di pegno - Fede di deposito e nota di pegno all'ordine FINANZIARIA - Lettera dei depositari - Polizza di assicurazione o vincolo su polizza preesistente, a favore FINAN. copertura incendio e, se possibile, furto con scasso	Pegno sulla merce, che deve essere nazionale o nazionalizzata
042 Merce viaggiante	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Di regola Eccezionalmente	-	4 6	da stabilire	- Domanda di finanziamento a mezzo lettera - Polizza di pegno su documenti rappresentativi della merce - Lettera diretta da MM GG alla FINAN. «clean» all'ordine e girata FINAN. oppure lettera di vettura aerea o ferroviaria per merce da consegnare alla FINANZIARIA - Polizza e certificato di assicurazione coprente tutti i rischi di trasporto girato a favore FINANZIARIA - Polizza e certificato di assicurazione coprente tutti i rischi di trasporto girato a favore FINANZIARIA	Pegno su documenti rappresentativi della merce e quindi sulla merce nazionalizzata

OGGETTO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	DURATA MESI	da	a	LIMITE INTERVENTO DELLA FINANZIARIA	DOCUMENTAZIONE	GARANZIE (oltre quelle previste dalla domanda di Ammissione)
051 Titoli di Stato, obbligazioni garantite dallo Stato	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Titoli di Stato Obbligazioni garantite	12	18	Titoli di Stato, obbligazioni garantite: 80% valore nominale Obbligazioni private: 70% valore nominale Azioni: 50% quotazione del giorno o secondo valutazione FINANZIARIA	- Copia fattura di acquisto; all'arrivo della merce - Fede di deposito e nota di pegno all'ordine FINANZIARIA - Polizza di assicurazione o vincoli su polizza preesistente, a favore FINAN. a copertura incendio e, se possibile, furto con scasso	Deposito dei titoli presso la FINAN. o Banca da essa designata
052 Obbligaz. private		Obbligazioni private	8	12			
053 Azioni quotate		Azioni					
054 Azioni non quotate		Azioni non quotate					
071 Costruzioni	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Di regola Eccezzionalmente		6	Da convenire	- Domanda di finanziamento; dapprima per l'ipoteca quella vista sui «Mutui ipotecari», quindi per la cessione del mutuo fondiario; - Cessione di credito a favore FINAN. accettata dal mutante oppure delega irrevocabile all'incasso, accettata dal delegatario oppure	Ipoteca di 1° grado a favore FINAN. e/o impegno irrevocabile dell'Istituto Fondiario di versare l'erogazione alla FINANZIARIA L'eventuale cancellazione d'ipoteca a favore FINAN. deve essere contestuale alla cessione del credito fondiario
072 Urbanizzazioni				10			Eventuale copertura assicurativa
079 Varie							
081 Costruzioni di immobili ad uso civile di abitazione Eccezzionalmente	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Uso civile di abitazione	12	18	Da convenire L'erogazione a stati di avanzamento lavori peritati da tecnico scelto dalla FINAN.	- Domanda di finanziamento - Documenti visti sui «Mutui ipotecari»	Ipoteca di 1° grado a favore FINAN. sul terreno Ipoteca di 1° grado sulla erigenda costruzione a favore FINANZIARIA Eventuale copertura assicurativa
082 Ad uso industriale		Uso industr.	8	12			
091 Rimborsi I.G.E.	- Girata piena delle Bolle doganali - Cambiali di smobilizzo a favore FINANZIARIA				100% del rimborso spettante	- Domanda di finanziamento - Bolle doganali con relativi intercalari con girata piena a favore FINAN., assoggettate a Bollo cambiario - Fattura vistata dalla Dogana «valida» per il rimborso I.G.E. e altri diritti doganali	Se del caso, vaglia cambiari (pagherò) di smobilizzo a favore FINANZIARIA Trattenuta del 15%
092 Rimborsi sui materiali ferrosi							
093 Rimborsi imposta di fabbricazione							
111 Operai con almeno 5 anni di anzianità	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINAN., avallata dai familiari	Per redditi annuali sino a 1.800.000 sino a 3.000.000 oltre		12	1/5 del reddito annuo netto globale del nucleo familiare	- Domanda di finanziamento - Distinta di sconto - Autorizzazione a stipulare assicurazione in caso di premorienza - Documentazione comprovante le proprietà del richiedente, se del caso	- Avallo dei familiari o di altra persona di buona solvibilità - Assicurazione vita «caso morte» per l'importo e la durata finanziamento con beneficiario a favore FINANZIARIA
112 Impiegati con almeno 3 anni di anzianità				24	Max. L. 3.000 Eventuali eccezioni saranno valutate di volta in volta		
113 Professionisti iscritti all'albo da almeno 3 anni				36			
OGGETTO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	DURATA	da	a	LIMITE INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE	GARANZIE

OGGETTO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	DURATA MESI	da	a	LIMITE INTERVENTO DELLA FINANZIARIA	DOCUMENTAZIONE	GARANZIE (oltre quelle previste dalla domanda di Ammissione)
701 Anticipazioni sui mod. A/Esport.	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA	Da definire secondo il paese debitore			70% della fattura di vendita	- Lettera di vincolo alla Banca agente, da questa confermata, che l'introito sul Mod. A/Esport sarà devoluto alla FINANZIARIA	Eventuale fidejussione assicurativa e/o bancaria
702 Anticipazioni su aperture di crediti documentari, e contro incasso documenti	- Vincolo del Mod. A/E-sport a favore FINAN. - Deposito degli effetti provenienti o emessi sull'estero, girati in bianco, presso la FINAN., quando vi sono	Da definire secondo il paese debitore				- Documentazione comprovante l'avvenuta esportazione: a) Fatture di vendita (copia vistata dalla Dogana) b) bolle doganale d'esportazione c) polizza o certificato di assicurazione d) copia del documento di spedizione (P/C, AWB, Reversale ferroviario, ecc.) - Lettera d'impegno della Banca italiana che negozia il credito che il netto ricavato dello stesso sarà accreditato alla FINAN., ovvero il netto ricavato del contro incasso sarà pagato alla FINANZIARIA	Eventuale copertura assicurativa del credito
703 Sconto di accettazioni sull'estero, meglio se avviate da Banca estera						- Lettera d'istruzioni irrevocabili ad una banca, da questa confermate, di incassare gli effetti sull'estero ed accreditare il netto ricavato a FINAN.	Eventuale copertura assicurativa del credito
711 Sconto di portafoglio reale derivante dalla vendita di macchine e macchinario	Vaglia cambiari (pagherò) all'ordine FINANZIARIA Deposito degli effetti provenienti o emessi sull'estero, girati in bianco, presso la FINAN., o Banca di sua fiducia	Da definire secondo il paese debitore			dal 60% al 70% del prezzo di vendita della macchina	- Lettera di vincolo della Banca agente, da questa confermata, che gli introiti sul Mod. A/Esport saranno devoluti alla FINANZIARIA - Lettera di istruzioni irrevocabili ad una Banca di ns. gradimento, da questa confermate, di incassare gli effetti sull'estero ed accreditare il netto ricavato alla FINANZIARIA - Documentazione comprovante l'avvenuta esportazione: a) Fatture di vendita (copia vistata dalla Dogana) b) bolle doganale d'esportazione c) polizza e certificato d'assicurazione d) copia del documento di spedizione (P/C, AWB, Reversale ferroviario, ecc.)	Eventuale fidejussione assicurativa e/o bancaria Eventuale copertura assicurativa del credito